



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 8 del 20/04/2009

Oggetto: UTILIZZO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE

Preliminarmente occorre distinguere, innanzitutto, la differenza tra credito Iva periodico e credito Iva infrannuale.

Per credito Iva periodico si intende quello che emerge dalla liquidazione mensile o trimestrale, e che può essere utilizzato solo in detrazione su Iva a debito.

Di contro, per credito Iva infrannuale (o trimestrale) si intende quello che emerge dalla liquidazione di uno dei primi tre trimestri solari e che, in base a quanto previsto dall'articolo n.38-bis, secondo comma del DPR 633/1972 e dell'articolo n. 8 del DPR 542/1999, può essere utilizzato in tre modi diversi:

- in detrazione su Iva a debito;
- in compensazione con altre imposte;
- richiesto a rimborso.

DETRAZIONE

Per utilizzare il credito infrannuale in detrazione su Iva a debito non deve essere effettuato nessun particolare adempimento. Il credito verrà quindi fatto confluire nella liquidazione periodica, andando ad azzerare o diminuire il debito del mese o del trimestre.

COMPENSAZIONE

Per utilizzare il credito infrannuale in compensazione con altre imposte, il contribuente deve presentare in via telematica l'apposito modello. La compensazione deve essere effettuata tramite la presentazione del modello F24, nel quale devono essere utilizzati, nella colonna "importi a credito" i seguenti codici tributo:

- 6036 per l'utilizzo del credito del 1° trimestre;
- 6037 per l'utilizzo del credito del 2° trimestre;
- 6038 per l'utilizzo del credito del 3° trimestre.

Nella colonna "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui è maturato il credito infrannuale.

Il credito infrannuale compensato con altre imposte entra nel limite massimo delle compensazioni fissato, in linea generale, ad Euro 516.456,90.

Si tenga inoltre presente che, anche nel caso in cui sia stato presentato il modello per la compensazione del credito infrannuale, quest'ultimo può comunque essere utilizzato, senza limiti, in detrazione su Iva a debito; in questo caso l'utilizzo potrà avvenire direttamente in liquidazione periodica o tramite il modello F24.

RIMBORSO

Anche per richiedere a rimborso il credito infrannuale, deve essere presentato in via telematica un apposito modello. Il credito infrannuale richiesto verrà poi erogato dall'agente della riscossione su disposizione del competente Ufficio.

I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA INFRANNUALE

L'articolo n.38-bis, secondo comma del DPR 633/1972, rinvia, al fine di individuare i presupposti che devono ricorrere per la richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale, all'art. n. 30, lettere a), b), c) ed e).

E' inoltre da evidenziare, che per poter richiedere a rimborso il credito infrannuale e/o utilizzarlo a rimborso, il credito del trimestre deve essere superiore ad Euro 2.582,28.

Le ipotesi per le quali è possibile richiedere il rimborso IVA infrannuale sono:

1) EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI ATTIVE CON ALIQUOTA MEDIA SULLE VENDITE INFERIORE A QUELLA SUGLI ACQUISTI (ARTT. N.30, TERZO COMMA, LETT. A) E N.38-BIS, SECONDO COMMA DPR 633/1972)

Il credito infrannuale può essere utilizzato in compensazione e/o richiesto a rimborso se nel trimestre di riferimento l'aliquota media sugli acquisti risulta superiore all'aliquota media sulle vendite.

In particolare:

- l'aliquota media sulle vendite deve essere maggiorata del 10%;
- nel calcolo non si devono comprendere gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili;
- devono essere comprese nel calcolo anche le spese generali, intendendosi come tali quelle così definite ai fini delle imposte dirette;
- si deve tenere conto della seconda cifra decimale.

2) EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI PER UN IMPORTO SUPERIORE AL 25% DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE (ARTT N.30, TERZO COMMA, LETT. B) E N.38-BIS, SECONDO COMMA DPR 633/1972)

Il credito infrannuale può essere richiesto a rimborso e/o utilizzato in compensazione, se nel trimestre di riferimento sono state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate.

3) ACQUISTO E IMPORTAZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI PER UN AMMONTARE SUPERIORE AI 2/3 DEGLI ACQUISTI DEL TRIMESTRE (ARTT, N.30, TERZO COMMA, LETT. C) E N.38-BIS, SECONDO COMMA DPR 633/1972)

Un ulteriore presupposto previsto per la richiesta e/o compensazione del credito infrannuale, riguarda l'ipotesi di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, per un importo superiore ai due terzi degli acquisti imponibili del trimestre.

4) PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, CO. 2 DEL DPR 633/1972 (ARTT.N.30, TERZO COMMA, LETT. E) E NR.38-BIS, SECONDO COMMA DPR 633/1972)

E' possibile richiedere il rimborso/compensazione del credito IVA infrannuale nel caso di rappresentanza fiscale ai sensi dell'articolo 17 o di identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del DPR 633/1972.

LA GARANZIA

L'articolo n.38-bis, secondo comma del DPR 633/1972, stabilisce che per l'erogazione dei rimborsi infrannuali debba essere prestata la garanzia in una delle forme previste dal primo comma; non è

invece dovuta alcuna garanzia per la quota del credito infrannuale che si intende portare in detrazione Iva su Iva o che si intende compensare con altri tributi.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*